

*COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI*  
*PROVINCIA DI LODI*



**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

APPROVATO CON D.C.C. N.23 DEL 11 LUGLIO 2022

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Capo I - Disposizioni di ordine generale

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Competenze e funzioni
- Art. 4 - Responsabilità
- Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

### Capo II - Denunce ed accertamento dei decessi

- Art. 7 - Denuncia di morte
- Art. 8 - Accertamento e denuncia della causa di morte
- Art. 9 - Morte fetale e nati morti

### Capo III - Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

- Art. 10 - Depositi di osservazione ed obitori

### Capo IV - Feretri

- Art. 11 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 12 – Chiusura del feretro
- Art. 13 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 14 – Fornitura gratuita di feretri
- Art. 15 - Piastrina di riconoscimento

### Capo V - Trasporti Funebri

- Art. 16 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 17 – Trasporti funebri
- Art. 18 - Trasporti funebri gratuiti
- Art. 19 – Norme generali per i trasporti
- Art. 20 – Trasferimento di salme
- Art. 21 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

- Art. 22 – Trasporto da e per altri Comuni
- Art. 23 – Sepolture privilegiate
- Art. 24 – Trasporti da e per l'estero
- Art. 25 – Trasporto di ceneri e resti
- Art. 26 – Rimessa delle auto funebri
- Art. 27 – Riti religiosi e civili

## **TITOLO II – DESTINAZIONE DELLE SALME E DEI RESTI MORTALI**

### **Capo I - Inumazione e tumulazione**

- Art. 28 - Inumazione
- Art. 29 - Cippo
- Art. 30 - Tumulazione
- Art. 31 - Tumulazione provvisoria

### **Capo II - Esumazioni ed estumulazioni**

- Art. 32 - Esumazioni ordinarie
- Art. 33 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 34 - Esumazione straordinaria
- Art. 35 - Estumulazioni
- Art. 36 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento
- Art. 37 - Raccolta delle ossa
- Art. 38 - Oggetti da recuperare
- Art. 39 - Disponibilità dei materiali

### **Capo III - Cremazione**

- Art. 40 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 41 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

### **Capo IV - Cimiteri**

- Art. 42 – Elenco cimiteri
- Art. 43 – Disposizioni generali di sorveglianza
- Art. 44 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 45 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

## **Capo V – Disposizioni generali e Piano Regolatore Cimiteriale**

Art. 46 – Disposizioni generali

Art. 47 – Piano Regolatore Cimiteriale

## **Capo VI – Illuminazione votiva**

Art. 48 - Disciplina del servizio

Art. 49 - Caratteristiche degli impianti

Art. 50 - Manutenzione degli impianti

Art. 51 - Richiesta del servizio

Art. 52 - Sottoscrizione e attivazione del servizio

Art. 53 - Tariffe del servizio

Art. 54 - Oneri per l'attivazione dell'impianto

Art. 55 - Pagamento del canone

Art. 56- Divieti

Art. 57 - Variazioni di utenza

Art. 58 - Declino di responsabilità

## **Capo VII - Polizia dei cimiteri**

Art. 59 - Orario

Art. 60 - Disciplina dell'ingresso

Art. 61 - Divieti speciali

Art. 62 - Riti funebri

Art. 63 - Epigrafi, monumenti, ornamenti

Art. 64 - Fiori, piante e materiali ornamentali

Art. 65 - Smaltimento rifiuti

## **TITOLO IV - CONCESSIONI**

### **Capo I – Tipologie e manutenzione delle sepolture**

Art. 66 - Sepolture private

Art. 67 - Durata e rinnovo delle concessioni

Art. 68 - Modalità di concessione

Art. 69 - Uso delle sepolture private

Art. 70 - Costruzione dell'opera - Termini

Art. 71 - Manutenzione

## **Capo II - Divisione, subentri, rinunce**

Art. 72 - Divisioni e subentri

Art. 73 - Rinuncia anticipata della concessione

## **Capo III - Revoca, decadenza, estinzione**

Art. 74 - Revoca

Art. 75 - Decadenza

Art. 76 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 77 - Estinzione

## **TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

### **Capo I - Imprese e lavori privati**

Art. 78 - Accesso al cimitero

Art. 79 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art. 80 - Responsabilità - Deposito cauzionale

Art. 81 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Art. 82 - Introduzione e deposito di materiali

Art. 83 - Orario di lavoro

Art. 84 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Art. 85 - Vigilanza

### **Capo II - Imprese di onoranze funebri**

Art. 86 – Imprese di onoranze funebri

Art. 87 - Divieti

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **Capo I - Disposizioni varie**

Art. 88 – Registri

Art. 89 – Annotazione sui registri

Art. 90 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

## **Capo II - Norme transitorie - Disposizioni finali**

Art. 91 - Cautele

Art. 92 - Concessioni pregresse

Art. 93 - Tariffe

Art. 94 - Sanzioni

Art. 95 - Norma finale e di rinvio

Art. 96 - Decorrenza

#### Premessa

Il seguente regolamento ha come oggetto la disciplina delle strutture cimiteriali del Comune di Borgo San Giovanni. Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dalle seguenti norme, si intendono richiamati:

- Il DPR 10/09/1990 n. 285; - Circolare Ministeriale della Sanità 24/06/1993 n. 24;
- Il T.U.L.S. – R.D. 27/07/1934 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. 18/11/2003 n. 22 : Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali;
- Regolamento Regionale del 09/11/2004, n. 6 : Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali.

## Capo I Disposizioni di ordine generale

### Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento - in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, del Regolamento Regione Lombardia 9 Novembre 2004 nr.6 integrato dalla Legge Regionale 4 marzo 2019, n. 4, nonché alle circolari e disposizioni sanitarie ulteriori - ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione - in ambito comunale - relativo alla polizia mortuaria e ai servizi funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne contenenti le ceneri, sulla dispersione delle ceneri stesse e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri, intendendosi compresi nei servizi cimiteriali offerti il servizio di illuminazione votiva.
2. Il presente Regolamento, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.
3. Il Comune di Borgo San Giovanni, con l'adozione del presente Regolamento, intende perseguire l'obiettivo del progressivo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi cimiteriali:
  - sviluppando ed adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo
  - assicurando una chiara ed esaustiva informazione ai cittadini circa le modalità di prestazione dei servizi stessi.

### Articolo 2 – Definizioni

1. In relazione alle definizioni di maggiore ricorrenza, contenute nel presente Regolamento, si precisa - a scopo esemplificativo e non esaustivo - quanto segue:
  - *feretro*: si intende il contenitore dove viene composta la salma; è di struttura e qualità dei materiali diversa a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre
  - *inumazione*: si intende la sepoltura tradizionale della salma, resti mortali o ceneri nella nuda terra, in campo/ossario/cinerario comune o in concessione
  - *tumulazione*: si intende la sepoltura della salma, resti mortali o ceneri in loculo o tomba o celletta (ossario) o affini in concessione
  - *esumazione*: si intende il disseppellimento della salma o dei resti mortali precedentemente inumati
  - *estumulazione*: si intende il disseppellimento della salma, resti mortali o ceneri precedentemente tumulate
  - *traslazione*: si intende il trasferimento della salma, resti mortali o ceneri da un loculo o tomba o celletta (ossario) o affini ad altro loculo o tomba o celletta (ossario) o affini all'interno dello stesso cimitero o in altro cimitero
  - *ossario comune*: s'intende il luogo, all'interno dei cimiteri, deputato a raccogliere i resti ossei



provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno richiesto diversa destinazione

- *cinerario comune*: s'intende il luogo, all'interno dei cimiteri, deputato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione, su volontà espressa in vita dal defunto o – limitatamente al luogo di dispersione - a richiesta dei familiari, ove non sia prescelta altra destinazione ai sensi di legge.

### **Articolo 3 – Competenze e funzioni**

- 1 Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, il quale si avvarrà, per lo scopo, dei funzionari competenti, del responsabile del servizio Igiene Pubblica della competente ATS, dei medici necroscopi, dei vigili municipali e di ogni altro dipendente assegnato, nella pianta organica del comune, al servizio stesso.
- 2 I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ATS.

### **Articolo 4 - Responsabilità**

- 1 In linea generale, il Comune non assume responsabilità alcuna per guasti e/o danni causati da forza maggiore, eventi naturali in genere, nonché per cause imputabili a terzi dovute anche ad imperizia e/o distrazione nell'uso di attrezzature in dotazione nei cimiteri.
- 2 In particolare, il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo e/o danno a persone e/o a cose, non assumendo peraltro responsabilità alcuna per atti e/o fatti commessi e/o comunque provocati da personale riconducibile a ditte affidatarie dei servizi cimiteriali e/o comunque da persone estranee sia al Comune che a detti servizi e/o cagionati per mezzi e/o strumenti a disposizione del pubblico e/o da questo utilizzati in modo difforme a quanto consentito.
- 3 Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

### **Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento**

- 1 Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico - indispensabili - esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e/o specificati come tali dal presente Regolamento. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - a) visita necroscopica
    - a. servizio di osservazione dei cadaveri
    - b. recupero e relativo trasporto di salme incidentate;
  - b) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
  - c) feretro per l'inumazione e per la cremazione di salme, resti mortali ed ossa umane di persone sconosciute o di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia

- disinteresse da parte dei familiari, purché gli stessi siano deceduti nel Comune, sempre che non vi siano persone e/o Enti e/o Istituzioni che se ne facciano carico;
- d) inumazione in campo comune, ove si tratti di persone sconosciute o nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché gli stessi siano deceduti nel Comune, sempre che non vi siano persone e/o Enti e/o Istituzioni che se ne facciano carico;
  - e) esumazioni ed estumulazioni, ove si tratti di persone sconosciute o nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, sempre che non vi siano persone e/o Enti e/o Istituzioni che se ne facciano carico;
  - f) deposizione delle ossa in ossario comune
  - g) collocazione delle urne cinerarie/dispersione delle ceneri in cinerario comune;
  - h) l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del Regolamento Regionale nr. 6/2004.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno, così come il disinteresse dei familiari, è attestato e comunicato agli uffici comunali competenti dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte circa la composizione del nucleo parentale e in base alla situazione economica degli interessati per legge. Il disinteresse dei familiari, in particolare, si configura quando non sussistono coniuge e parenti del defunto entro il sesto grado del Codice Civile o laddove gli stessi non dimostrino alcuna attenzione per il defunto, quandanche diffidati dal Comune a provvedere.
  3. In caso di disinteresse dei familiari, decorso un congruo periodo di tempo, fatte salve indagini per interesse di giustizia, il Comune autorizza il funerale d'ufficio e provvede nella forma semplice al trasporto e alla sepoltura del feretro - nel campo comune del cimitero comunale - svolgendone le esequie in modo decoroso, fatta salva l'azione di recupero coattivo delle spese sostenute nei confronti dei familiari non attestati in stato di indigenza o di bisogno di cui al comma 2.
  4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe vigenti.
  5. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché ne venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico e/o comunque disponibili per la consultazione presso gli uffici comunali preposti operativamente ai servizi di polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali o nei cimiteri:
  - l'orario di apertura e chiusura;
  - copia del presente Regolamento
  - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241

## **Capo II Denunce ed accertamento dei decessi**

### **Articolo 7 – Denuncia di morte**

1. La dichiarazione o avviso di morte deve essere presentata il più presto possibile - comunque non oltre le 24 ore dal decesso - all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, a cura dei familiari o di chi per essi; in mancanza, o in caso di morte senza assistenza, la dichiarazione di morte deve essere presentata da qualsiasi persona informata del decesso.
2. In caso di morte in ospedale, istituto o stabilimento qualsiasi, il Direttore o chi ne è delegato deve trasmettere avviso della morte all'Ufficiale dello Stato Civile nei termini fissati dal comma precedente.
3. I dichiaranti - privati od enti - all'atto della denuncia, devono fornire, con precisione, le generalità del defunto, nonché l'ora, il giorno e il luogo della morte e quanto altro previsto in materia di Ordinamento dello Stato Civile.
4. In caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'ATS competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'ATS incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, affinché questa rilasci il nulla-osta al seppellimento.

### **Articolo 8 – Accertamento e denuncia della causa di morte**

1. L'Ufficiale dello Stato Civile, ricevuta la dichiarazione o l'avviso di cui al precedente articolo 14, provvede alla redazione dell'atto di morte ed agli adempimenti successivi.
2. E' fatto obbligo ai medici, per ogni caso di morte di persona da essi assistita, di denunciare al Sindaco la causa di morte su apposita scheda, stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
3. Per i deceduti fuori dagli ospedali, l'accertamento viene effettuato prima dal medico curante e dopo dal medico necroscopo:
  - il primo trasmette all'Ufficiale dello Stato Civile la relazione di morte e la scheda MOD. ISTAT;
  - il secondo rilascia il certificato necroscopico.Tali atti devono essere consegnati all'Ufficiale dello Stato Civile.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte deve essere fatta dal medico necroscopo. La visita necroscopica, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, ha per oggetto la constatazione della morte e il riconoscimento della causa di essa, l'accertamento dell'esistenza o anche solo il sospetto di eventuali reati e l'adozione di provvedimenti a tutela della

sanità e igiene pubblica. A tale scopo il medico necroscopo compila l'apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.

5. Il medico che in sede di constatazione di decesso, come anche in seguito a riscontro diagnostico - in sede di autopsia - rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, ha l'obbligo di farne immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi della vigente normativa in materia penale: in tali casi il rilascio del previsto nulla-osta al seppellimento spetta all'Autorità Giudiziaria. Lo stesso obbligo è posto a carico del Sindaco che rilevi i medesimi indizi.

#### **Articolo 9 – Morte fetale e nati morti**

1. Per i nati morti - ferme restando le disposizioni previste in materia di Ordinamento di Stato Civile - si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. In caso di morte fetale - ove non vi sia stata una dichiarazione qualificata ai sensi del comma precedente - i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Ufficiale Sanitario.
3. A richiesta dei genitori, nei cimiteri comunali potranno essere accolti - con la stessa procedura - anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi immediatamente precedenti, i parenti o chi per essi, sono tenuti a presentare - entro 24 ore dall'espulsione o dall'estrazione del feto - domanda di seppellimento all'Ufficiale Sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione e il peso del feto stesso.

## **Capo III Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori**

### **Articolo 10 - Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 285/1990.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, nell'obitorio e nella camera mortuaria di norma è vietata la permanenza di persone estranee ai servizi o agli scopi funzionali dei locali stessi, ad eccezione dei familiari del defunto.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
8. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
  - a) alla camera mortuaria di struttura sanitaria o del comune stesso;
  - b) all'abitazione propria o dei familiari.
9. I trasporti di cui al comma 8 sono svolti secondo le modalità di cui all'articolo 39 del regolamento regionale e sono a carico dei familiari richiedenti.

## **Capo IV Feretri**

### **Articolo 11 - Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche prescritte dalla vigente normativa.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con indumenti o decentemente avvolta in lenzuola - preferibilmente di tessuti e/o fibre naturali.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90, con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ATS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Articolo 12 – Chiusura del feretro**

1. Nessuna salma può essere chiusa nella cassa, né essere sottoposta ad autopsia od a trattamenti conservativi, né inumata, tumulata, cremata oppure sottoposta a conservazione in cella frigorifera, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, fatta salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dalla vigente normativa.
2. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
3. In particolare deve essere accertata la stretta corrispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ATS, e sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004 3. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

### **Art. 13 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento Regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):

A) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D. P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 38 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

B) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D. P.R. 10/09/1990, n. 285;

C) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27,28 e 29 del D. P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

D) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

- è sufficiente la sola cassa di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 punto 5 del D. P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

E) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera A), per trasporti interni al Comune di decesso;
  - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera D), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
4. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera B), in ogni altro caso, ma la cassa in metallo può essere collocata solo esternamente a quella in legno;
  5. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva–diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.;
  6. Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se necessario, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ATS, o suo delegato.
  7. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
  8. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
  9. Sia la cassa in legno che quella in metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
  10. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal

Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Art. 14 – Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

#### **Art. 15 – Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.



## **CAPO V – TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 16 – Modalità del trasporto e percorso**

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento della salma dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'ATS per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Di ogni servizio funebre deve essere data comunicazione alla Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

### **Art. 17 – Trasporti funebri**

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale n. 6/2004 (art. 31 e segg.), integrato Legge Regionale 4 marzo 2019 , n. 4.
2. Il Comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
  - a. il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
  - b. il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto.
4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

### **Art. 18 – Trasporti funebri gratuiti**

1. I trasporti funebri sono a carico del Comune per le persone che risultino non in grado di sostenere la spesa stessa. In tal caso verranno garantiti il trasporto al locale cimitero comunale e l'inumazione in campo comune con idoneo feretro.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE)

### **Art. 19 – Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri

devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art 13; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza, o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma deve essere praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90.

2. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in un altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere, L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

#### **Art. 20 – Trasferimento di salme**

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione e all'obitorio deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma è presso ospedali, istituti, casa di riposo ecc. è consentito il trasporto alla casa di abitazione prima dell'inizio del funerale.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono a carico dei richiedenti.

#### **Art. 21 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività**

1. Nei cimiteri per tutto quanto riguarda l'aspetto di malattie infettive e contaminazione ambientale da sostanze radioattive si farà riferimento al D.G.R.21/01/05 n °7/20278 punto D allegato 9 e alle note esplicative emesse a riguardo dalla Regione Lombardia (prot. HI .2005.0024813 del 21/05/2005) e dall'ARPA Lombardia Settore Agenti Fisici (prot. D.I. 9130 del 04/07/05).
2. Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Le medesime precauzioni vengono osservate relativamente alle salme di persone portatrici di radioattività.
3. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il dirigente del servizio ATS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.
4. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

#### **Art. 22 – Trasporto da e per altri Comuni**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.

2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 12, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 12, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per altro Comune, il trasporto è eseguito direttamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 17.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 23 – Sepolture privilegiate**

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture privilegiate (luogo diverso dal cimitero), è autorizzato dal responsabile del servizio, con proprio atto, a seguito di domanda degli interessati.

#### **Art. 24 – Trasporti da e per l'estero**

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del predetto regolamento.

#### **Art. 25 – Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 42.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa

autorizzazione alla dispersione.

7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Reg. Reg. n. 6/2004.

#### **Art. 26 – Rimessa delle auto funebri**

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

#### **Art. 27 - Riti religiosi e civili**

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

## **TITOLO II – DESTINAZIONE DELLE SALME E DEI RESTI MORTALI**

### **CAPO I INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Art. 28 – Inumazione**

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Le inumazioni in campo comune sono gratuite nei casi previsti dall'art.5, comma 1, punto d).
4. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
6. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l'art. 15, comma 11, del Reg. Reg. n. 6/2004

#### **Art. 29 – Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico.
2. Sul cippo verrà applicata, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni saranno definite con provvedimento dell'Ufficio Tecnico. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome d'ichi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazionei manufatti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del Comune, sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento.

### **Art. 30– Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette e resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova costruzione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Reg. n. 6/2004. Lenicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Reg. n. 6/2004.

### **Art. 31 – Tumulazioni provvisorie**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente depositato in loculo eventualmente reso disponibile dal Comune, previo pagamento del canone stabilito al comma 4.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La tumulazione provvisoria è altresì ammessa nelle sepolture private per collettività, previo assenso del concessionario o del rappresentante degli aventi diritto e a seguito di valutazione delle motivazioni addotte all'atto della richiesta.
4. La durata del deposito provvisorio è fissata nel termine massimo di 24 mesi, ma potrà essere eccezionalmente protratta oltre tale termine qualora le sepolture definitive non siano utilizzabili per fatto da imputarsi al Comune. Per il deposito suddetto deve essere corrisposta la somma pari ad 1/30 della tariffa stabilita per la concessione del loculo, rapportata al periodo di utilizzo provvisorio dello stesso.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.
5. Tale salma, una volta inumata, potrà essere nuovamente tumulata in tombe o loculi definitivi o cremato, previo pagamento dei relativi diritti.
6. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO II ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 32 – Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90, ossia è di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte nel periodo intercorrente tra il mese di ottobre e il mese di aprile. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
3. Nel caso in cui il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato si applica quanto disposto nel successivo articolo 38.
4. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
  - a) permanere nella fossa originaria di inumazione, previo rinnovo quinquennale della concessione
  - b) essere avviato, previa richiesta degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
6. L'ufficio dello Stato Civile previo assenso del coniuge o in difetto del parente più prossimo individuato ai sensi art. 74-75-76-77 del codice civile e in caso di più parenti dello stesso grado della maggioranza assoluta o in caso di irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

### **Art. 33– Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. E' compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolte nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### **Art. 34 – Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile, ai sensi dell'art. 84 D.P.R. 285/90, tranne nel caso in cui siano ordinate dall'Autorità Giudiziaria.

3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ATS può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico – sanitaria.

#### **Art. 35 – Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza nel feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.
5. I feretri sono estumulati, da operatori incaricati dal comune, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
8. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

#### **Art. 36 – Esumazioni ed estumulazioni a pagamento**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie nonché le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Lo smaltimento rifiuti in caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie è a carico del Concessionario.

#### **Art. 37 – Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
2. I resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti



mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

3. E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa e di urna cineraria, anche in un loculo ove sia già stato tumulato altro cadavere, a condizione che ricorrano i presupposti per il loro ingresso e per la durata della concessione preesistente. Sulla cassetta contenente le ossa e sull'urna dovranno essere apposti, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto e la data di nascita e di morte, che dovranno essere riportati anche sulla lastra di chiusura del loculo, con eventuale aggiunta di foto.

#### **Art. 38 – Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni di esumazione od estumulazione devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio preposto che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n. 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 39 – Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, sono avviate allo smaltimento. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del servizio può autorizzare il reimpiego dei materiali e delle opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Ricordi strettamente personali e le decorazioni di modeste dimensioni collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo. Possono altresì essere assegnate dal responsabile del servizio ad Enti religiosi o altri Enti le cui finalità non contrastino con il culto dei morti, purché diano affidamento di decorosa destinazione.

## CAPO III CREMAZIONE

### Art. 40 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
  - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
  - b) in mancanza di disposizione testamentaria occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
  - c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;
  - d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
  - e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

### Art. 41 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, loculo o appoggiata sopra il copri tomba (per un massimo di n.2 urne per tomba), anche in presenza di altro feretro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

- presentazione di una dichiarazione del familiare ( ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
  - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
  - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
5. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
  6. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
  7. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c.) e lett. d) della legge 30 marzo 2001. n. 130
  8. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento.
  9. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

## **CAPO IV – CIMITERI**

### **Art. 42 – Elenco cimiteri**

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento presso il cimitero comunale sito in Via Lodi.

### **Art. 43 – Disposizioni generali di Vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Reg. Reg., n. 6/2004.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate all'impresa incaricata del servizio.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52,53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Reg. Reg. n. 6/2004.
6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'ATS competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

### **Art. 44 – Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero sono previsti reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'ATS, nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del D. P.R. 11 luglio 2003, n. 254
4. Nell'interno del cimitero è prevista un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'art. 42.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 45 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
  - a. le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b. le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
  - c. le salme di persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
  - d. le salme di persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 2° grado, escluso affini, sepolti nel cimitero del Comune;
  - e. le salme di persone che abbiano il coniuge o parenti in linea retta, collaterale ed affini entro il 2° grado, residenti nel Comune;
  - f. indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
  - g. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D. P.R. n. 295/1990;
  - h. i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
2. Nei reparti speciali sono ricevute le salme, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi del precedente comma, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto.

## **CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **Art. 46 – Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure corrispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Reg. Reg. n. 6/2004.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.). Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

### **Art. 47 – Piano regolatore cimiteriale**

1. Il Comune, a norma dell'art. 6 del Reg. Reg. n. 6/2004, adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ATS e dell'ARPA.
3. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
4. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
5. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
6. Le aree cimiteriali e le relative zone a rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.
7. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:
  - a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
  - b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
  - d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;

- e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro,
  - f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
  - g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
  - h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
  - i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.
8. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.
9. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 8 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per la quali non è prevista l'esumazione ordinaria.

## **CAPO VI ILLUMINAZIONE VOTIVA**

### **Articolo 48 - Disciplina del servizio**

1. Il servizio di illuminazione votiva cimiteriale consiste nella fornitura di energia elettrica e degli impianti necessari per l'accensione delle lampade votive poste sulle tombe, loculi, cappelle di famiglia, colombari, ossari, cippi e/o lapidi commemorative, ecc.
2. L'attivazione avviene su richiesta degli interessati.
3. Il servizio di illuminazione votiva è continuativo ed è assicurato, possibilmente, con lampadine e/o sistemi a basso consumo.

### **Articolo 49 - Caratteristiche degli impianti**

1. Gli impianti di illuminazione votiva sono eseguiti direttamente dal Comune e/o dal Gestore concessionario, con proprio personale o mediante affidamento ad imprese di fiducia.
2. L'impianto comprende la presa di corrente, la fornitura e la posa in opera del cavo di alimentazione con la relativa scatola di presa e gli appositi porta lampade e lampadine.
3. L'esecuzione avviene con materiali idonei secondo le disposizioni vigenti.

### **Articolo 50 - Manutenzione degli impianti**

1. Il Comune e/o il Gestore concessionario, con proprio personale o tramite soggetti esterni appositamente incaricati, provvede:
  - alla manutenzione e sorveglianza degli impianti e degli allacciamenti
  - alla realizzazione di tutte quelle opere necessarie per migliorare gli impianti, nonché agli eventuali ampliamenti e potenziamenti
  - alla sostituzione delle lampadine esaurite.
2. Gli utenti sono tenuti a:
  - prendersi cura della parte d'impianto di propria pertinenza, garantendo la funzionalità del porta lampada e dei relativi accessori;
  - dare comunicazione immediata di ogni guasto e/o rottura dell'impianto all'Ufficio comunale preposto e/o al Gestore concessionario incaricato del servizio.
  - dare comunicazione di ogni movimentazione o trasferimento delle salme, resti, cadaveri che comporti lo scollegamento della luce votiva.

### **Articolo 51 - Richiesta del servizio**

1. La richiesta di attivazione al servizio è presentata dagli interessati su apposito modello rilasciato dall'Ufficio comunale preposto e/o dal Gestore concessionario incaricato del servizio.
2. Il Comune e/o il Gestore concessionario si riserva di dare corso alla domanda dopo aver accertato la possibilità di eseguire l'allacciamento.

### **Articolo 52 - Sottoscrizione ed attivazione del servizio**

1. La richiesta di abbonamento si perfeziona con la sottoscrizione del contratto di servizio.
2. Il contratto ha la durata minima di un anno, decorrente dalla data di sottoscrizione.
3. Qualora entro il 31 dicembre di ciascun anno non pervenga, da parte dell'intestatario dell'abbonamento, comunicazione di disdetta - inviata mediante lettera raccomandata con avviso



di ricevimento o posta elettronica certificata - e sia stato effettuato il pagamento del canone annuo, costituendo tale atto manifestazione di volontà di rinnovare il contratto, il contratto s'intenderà rinnovato per l'anno successivo.

4. Il contratto potrà essere disdetto, con le medesime modalità di cui al punto 3, anche in corso d'anno. In tal caso il contratto si intende risolto dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di disdetta.
5. Il servizio è attivato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

#### **Articolo 53 - Tariffe del servizio**

1. Le tariffe del servizio di illuminazione votiva sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale e/o dal gestore concessionario, in riferimento ai costi dell'energia elettrica ed alle spese di gestione.
2. Le tariffe comprendono:
  - le spese per l'attivazione dell'impianto
  - le spese contrattuali
  - l'importo del canone annuale di abbonamento per ogni punto luce attivato, comprensivo dell'erogazione dell'energia elettrica, della sorveglianza e la manutenzione degli impianti e del ricambio delle lampadine esaurite.
3. Qualsiasi modifica della tariffa o regolamentazione delle utenze attive si riterrà notificata con la semplice pubblicazione, nei modi di legge, della deliberazione e gli utenti, se non vorranno accettare tali modifiche, dovranno disdire il contratto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera citata, con le modalità indicate nell'articolo 50 comma 3.

#### **Articolo 54 - Oneri per l'attivazione dell'impianto**

1. All'atto della sottoscrizione del contratto, il richiedente dovrà depositare le ricevute dei versamenti relative al pagamento:
  - delle spese per l'attivazione dell'impianto
  - delle spese contrattuali
  - dell'importo della prima rata di abbonamento, calcolata in dodicesimi, relativa al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto ed il 31 dicembre dell'anno in corso.

#### **Articolo 55 - Pagamento del canone**

1. Il pagamento del canone è effettuato con le modalità e le tempistiche indicate dall'Ufficio comunale preposto e/o dal Gestore concessionario incaricato del servizio. Il pagamento costituisce inoltre manifestazione della volontà dell'utente di rinnovare il contratto ai sensi dell'articolo 50 comma 3.
2. In caso di mancato pagamento nei termini indicati, sarà applicata una sovrattassa pari al tasso legale vigente ove il pagamento avvenga entro i 30 giorni successivi alla scadenza.
3. Trascorso il suddetto termine senza che l'utente abbia effettuato il versamento del canone e della sovrattassa, il Comune e/o il Gestore concessionario sospenderà il servizio di illuminazione, provvedendo all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
4. Decorsi 3 mesi dall'interruzione della fornitura, il contratto s'intenderà risolto e la riattivazione dell'impianto da parte dell'utente moroso sarà subordinata al pagamento delle somme dovute oltre alle spese di sottoscrizione del nuovo contratto e di attivazione dell'impianto medesimo.

#### **Art. 56 - Divieti**

1. È vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi non autorizzati, alterare i limiti di consumo e la destinazione dell'alimentazione elettrica fornita.
2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 97 del presente Regolamento, salvo ogni altra azione civile o penale a loro carico e la facoltà di sospendere il servizio.

#### **Articolo 57 - Variazioni di utenza**

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare entro 30 giorni ogni variazione del proprio recapito o dell'intestatario dell'abbonamento, al fine di evitare disguidi nell'invio di prestampati e/o altre eventuali comunicazioni a cura degli Uffici comunali e/o Gestori preposti.
2. Essi però rimarranno responsabili degli impegni assunti fino a che non sarà stipulato fra il Comune e/o il Gestore concessionario e chi subentra il nuovo contratto di servizio.

#### **Articolo 58 - Declino di responsabilità**

1. Il Comune e/o il Gestore concessionario non assume responsabilità e/o riconosce rimborsi sul canone annuo per eventuali interruzioni dipendenti dall'erogazione della corrente elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore, eventi naturali ed in generale, per cause imputabili a terzi.

## **CAPO VII POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Articolo 59 - Orario**

1. Il cimitero è:
  - aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, con ordinanza del Sindaco
  - chiuso nei giorni indicati a calendario con ordinanza del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 20 minuti prima della scadenza dell'orario di visita.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. Gli uffici competenti in materia possono disporre la chiusura temporanea dei cimiteri comunali per ragioni igienico-sanitarie e/o altre necessità operative.

### **Articolo 60 - Disciplina dell'ingresso**

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
  - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali
  - alle persone in palese stato di alterazione da alcool o sostanze psicotrope
  - alle persone vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero
  - a coloro che intendono svolgere all'interno dei cimiteri attività di questua
  - ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
  - è vietato lo svolgimento dell'attività di questua e campagna elettorale sia all'interno del cimitero che nell'intera fascia di rispetto prevista dal PGT.

### **Articolo 61 - Divieti speciali**

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce
  - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati se non a supporto di soggetti diversamente abili
  - introdurre oggetti irriverenti o pericolosi e rifiuti di ogni genere
  - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi
  - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli
  - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri
  - disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti
  - distribuire indirizzi e/o volantini a scopo pubblicitario
  - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza l'assenso dei familiari interessati e la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, fatte salve le necessità contemplate per legge
  - eseguire lavori e/o iscrizioni sulle tombe altrui senza la preventiva autorizzazione o richiesta dei concessionari - comunicata al Comune - nonché previa autorizzazione del Servizio di Polizia

Mortuaria ove occorra anche solo la temporanea traslazione di salme e/o resti mortali

- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso
  - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
  - qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente ai cimiteri, salvo che non siano debitamente autorizzati.
  3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

#### **Articolo 62 - Riti funebri**

1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numerosa affluenza di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

#### **Art. 63 – Epigrafi, monumenti, ornamenti.**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. I familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
6. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo.
7. Nei loculi e nelle cellette le epigrafi e gli ornamenti (illuminazione votiva, portafiori, portafoto) dovranno uniformarsi alle indicazioni fornite dagli uffici comunali competenti.

#### **Articolo 64 – Fiori, piante e materiali ornamentali**

1. Le corone e gli altri fiori deposti al termine del servizio funebre dovranno essere tolti non appena avvizziscono e comunque non oltre 7 giorni dalla deposizione a cura del personale del cimitero.
2. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono a cura di chi li ha impiantati o deposti. Ad ogni buon conto l'incaricato della manutenzione del cimitero dovrà effettuare tali operazioni ove non vi provvedano gli interessati.
3. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe,

nonché la potatura delle piante non appartenenti ai privati i quali, per quanto di loro competenza, dovranno provvedere in tal senso con adeguata periodicità in modo da mantenere ordine e decoro.

4. Il Comune disporrà il ritiro, la rimozione, la ricollocazione e/o la riduzione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
5. I provvedimenti d'ufficio di cui al precedente comma 4 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e sul sito Internet dell'Ente per 1 mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
6. E' consentito nell'area concessa per la tomba il collocamento di piantine, fiori e sempreverdi di basso fusto avendo cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. E' fatto divieto di piantumazione nelle aree adiacenti alle tombe stesse.
7. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
8. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
9. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

#### **Art. 65 – Smaltimento rifiuti**

1. I rifiuti derivanti dalla ordinaria manutenzione del cimitero, quali i fiori delle tombe, le erbe e gli arbusti, sono considerati dalla legislazione vigente assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali vengono smaltiti.
2. In occasione delle esumazioni ed estumulazioni si procede allo smaltimento dei rifiuti da esse derivanti in esecuzione di quanto dispone la legislazione nazionale e regionale in materia. In particolare gli avanzi di indumenti, casse, ecc., classificati come rifiuti speciali, vengono avviati per l'incenerimento, mentre lo zinco, classificato anch'esso come rifiuto speciale, dopo essere stato opportunamente separato e disinfettato, viene avviato al recupero.

## TITOLO III – CONCESSIONI

### CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

#### Art. 66 – Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 48, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massima delle tombe sono stabilite con provvedimento dell'Ufficio Tecnico.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a. sepolture individuali
  - b. sepolture per famiglie e collettività.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal regolamento regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - a. la natura della concessione e la sua identificazione,
  - b. il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - c. la durata;
  - d. la persona concessionaria o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore.
  - e. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - f. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### Art. 67 – Durata e rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. La durata è fissata:
  - a) in 99 anni per le cappelle e le aree destinate alla loro costruzione;
  - b) in 50 anni per le aree e i manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia);
  - c) in 50 anni per gli ossari e i cinerari individuali;
  - d) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali (tombe singole).

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza e la scadenza della stessa. La decorrenza della concessione coincide con la data del contratto o con la data del pagamento o di collocazione della salma, se antecedente.
4. Se la domanda di rinnovo di una concessione cimiteriale per sepolture private individuali, non avviene entro i termini fissati dalla concessione stessa, il rinnovo verrà concesso, su richiesta del concessionario o degli aventi diritto, con decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria.
5. Alla scadenza, su richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo delle concessioni per un uguale periodo di tempo, previo pagamento del canone previsto in tariffa e fatto salvo il diritto del comune a recedere ove si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

#### **Art. 68 – Modalità di concessione**

1. A norma dell'art. 25, comma 2 del Reg. Reg. n. 6/2004 le concessioni in uso di colombari o cellette ossario/ceneri sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione dell'assegnazione del loculo o della celletta adiacente in vista del futuro utilizzo da parte del coniuge, contestualmente all'assegnazione del manufatto per il defunto.  
La concessione dei loculi e delle cellette avviene su assegnazione per ordine progressivo da parte degli uffici comunali delle sepolture disponibili.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. Compatibilmente con le disponibilità del cimitero, la concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente di età superiore a 75 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 2° grado. Tale concessione avrà la durata di anni 50 e per la concessione è dovuto il canone previsto in tariffa.
4. Compatibilmente con la disponibilità del cimitero la concessione può, altresì, essere richiesta dal coniuge superstite, purché tale richiesta sia contestuale a quella per la concessione del loculo/celletta del defunto. Tale concessione avrà la durata di anni 30 per il loculo e di anni 50 per la celletta e per la concessione è dovuto il canone previsto in tariffa.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
8. Qualora per qualsiasi ragione, esclusivamente imputabile all'ente, la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.



### **Art. 69 – Uso delle sepolture private**

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc....), fino al completamento della capienza del sepolcro. Per i manufatti indicati all'art. 68 comma 2, a) con capienza già completa ma con concessione non scaduta, su richiesta del concessionario può essere rilasciata un'autorizzazione all'estumulazione di una o più salme allo scopo di avere posti disponibili per nuove sepolture, previo versamento della tariffa vigente per ogni posto liberato.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 24, del Reg. Reg. n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
  - da ascendenti e discendenti in linea retta, fino al 6° grado;
  - dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
  - dal coniuge;
  - dai generi e dalle nuore;
  - dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione e risultare dagli archivi anagrafici comunali.
  - da persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario.
3. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadono gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.
4. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 3.
5. Resta salva la facoltà del solo concessionario di limitare o escludere il diritto di sepoltura sia preventivamente, sia successivamente ad una estensione già dallo stesso autorizzata.
6. La condizione di particolare benemeritenza nei confronti del concessionario deve essere comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del fondatore del sepolcro da depositare presso il servizio di Polizia Mortuaria.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.
10. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
11. Quando i posti di una tomba o cappella fossero tutti occupati sarà in facoltà del concessionario, o

dell'avente diritto come sopra individuato, di ritirare in un ossario i resti delle salme sepolte, per rendere liberi i posti. Dette operazioni sono soggette al rinnovo della concessione e potranno essere eseguite solo se decorso un periodo di tumulazione pari alla durata della concessione di un loculo, così come in vigore alla data della richiesta.

#### **Art. 70 – Costruzione dell'opera – Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 2 dell'art. 67, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 79 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

#### **Art. 71 - Manutenzione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Qualora i privati non provvedano alla manutenzione, neppure in seguito ad invito da parte dell'Amministrazione Comunale, la medesima, ordinerà la riparazione a loro spese dei monumenti ed oggetti pericolanti da effettuare nei tempi che verranno prescritti in funzione dell'entità dei lavori; in caso di inadempienza si provvederà alla rimozione degli stessi che resteranno di proprietà del Comune ed all'applicazione di sanzione amministrativa.
3. Il Comune farà uso di questi materiali conformemente a quanto disposto dall'art. 40.

## CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

### Articolo 72 – Divisione e subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta – sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo o formulata e sottoscritta separatamente da ognuno - deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale - per sé e per i propri aventi causa - del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio comunale competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata - depositata agli atti del Comune - più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone aventi titolo alla concessione ai sensi del presente Regolamento, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone aventi titolo che, pertanto, assumono la qualità di concessionari.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del presente Regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che sussistono disposizioni a Enti o Istituzioni finalizzate alla manutenzione e alla cura della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o 20 anni dall'ultima sepoltura, se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

### **Articolo 73 - Rinuncia anticipata della concessione**

1. E' ammessa la rinuncia, in tutto o in parte, del diritto d'uso prima dell'utilizzazione, della concessione per sepolture private collettive (tombe e cappelle).
2. E' ammessa, altresì, la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando il loculo non è stato occupato da salma o quando, essendo stato occupato, la salma sia stata trasferita in altra sede all'interno del cimitero.
3. Qualora la rinuncia concerne sepolture in loculo o in cellette ossario è fatto obbligo ai concessionari di ripristinare la situazione anteriore alla concessione, eventualmente sostituendo la lastra incisa con altra liscia e conforme a quelle esistenti.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

## **CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

### **Articolo 74 – Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto o, in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **Articolo 75 - Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 6 mesi dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura
  - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui al presente Regolamento, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente Regolamento
  - f) nei casi di subentro e divisione, per quanto indicato dal presente Regolamento
  - g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e sul sito Internet dell'Ente e nel cimitero per la durata di almeno 60 giorni.
3. Gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

### **Articolo 76 - Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria – sussistendone le condizioni - disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune; conseguentemente, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di riferimento provvederà in ordine alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

### **Art. 77 – Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Reg. Reg. n. 6/2004.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie o collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI-IMPRESSE FI ONORANZE FUNEBRI**

### **CAPO I IMPRESE E LAVORARI PRIVATI**

#### **Articolo 78 - Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie - che non siano riservate al Comune - gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra – ogni qualvolta previsto - gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione/permesso a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico di riferimento, da rilasciarsi dietro istanza corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, dal DURC (documento unico di regolarità contributiva) e da ogni altro, ulteriore documento e/o certificazione richiesta per legge e/o ai sensi dei vigenti regolamenti tecnici comunali in argomento, fatto salvo la costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio comunale competente.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. I soggetti ammessi ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri devono tenere un comportamento consono alla natura del luogo e sono soggetti alle prescrizioni del presente Regolamento in quanto compatibili.

#### **Articolo 79 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, di polizia mortuaria e del presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio Tecnico.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico.
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico, lapidi, ricordi e similari.

#### **Articolo 80 - Responsabilità - Deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, con le modalità di cui all'art. 79, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

#### **Articolo 81 - Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa dovrà recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto dovranno essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Servizio tecnico comunale preposto, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa dovrà ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Articolo 82 - Introduzione e deposito di materiali**

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Servizio tecnico comunale preposto.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

#### **Articolo 83 - Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sentito l'Ufficio comunale di Polizia mortuaria e/o Gestore/concessionario dei servizi cimiteriali.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi a cura dei servizi tecnici comunali preposti.



#### **Articolo 84 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - in occasione della Commemorazione dei Defunti - detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese dovranno sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### **Articolo 85 - Vigilanza**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale di cui ai precedenti articoli 79 e 81.

## CAPO II – IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

### Art. 86 – Imprese di onoranze funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
  - a. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
  - b. vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
  - c. trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Polizia Mortuaria, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

### Art. 87 – Divieti

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie diricovero e cura o di strutture socio – sanitarie e socio – assistenziali.
2. E' fatto divieto inoltre alle imprese funebri:
  - a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemiche adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
  - a. gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio – sanitarie;
  - b. effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
  - c. gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 88 – Registri**

1. Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Art. 89 – Annotazioni sui registri**

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a. generalità del defunto o dei defunti;
  - b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c. le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - d. gli estremi del titolo costitutivo;
  - e. la data ed il numero di contratto cui si riferisce la concessione;
  - f. la natura e la durata della concessione;
  - g. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - h. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Art. 90 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto, per ogni salma ricevuta, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro:
  - a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione;
  - b. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
  - c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
  - d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o ceneri.
2. Il registro deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

## **CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 91 - Cautele**

1. Chi domanda un servizio funebre e/o cimiteriale qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, ecc. s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

### **Articolo 92 - Concessioni pregresse**

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Le concessioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, ove rechino l'indicazione di perpetuità, si intendono comunque rilasciate per una durata non superiore a novantanove anni.
3. Le concessioni a perpetuità, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
4. Per le concessioni a perpetuità, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, se si dovesse rendere necessario il rifacimento della tomba o del monumento, l'interessato può avanzare richiesta per l'effettuazione dei lavori, previo rinnovo del contratto di concessione con le tariffe in vigore al momento della richiesta. La nuova concessione avrà la durata prevista dall'art. 68.
5. Se al momento della tumulazione di salma in loculo, il tempo mancante alla scadenza della concessione a suo tempo rilasciata è inferiore al periodo minimo obbligatorio di tumulazione, la stessa dovrà essere rinnovata obbligatoriamente per il tempo mancante a raggiungere tale minimo. A tal fine dovrà essere corrisposta la somma pari ad 1/30 della tariffa vigente per la concessione del loculo, rapportata al periodo di rinnovo.

### **Art. 93 – Tariffe**

1. Le tariffe relative alle concessioni cimiteriali saranno stabilite e potranno essere variate con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Art. 94 – Sanzioni**

1. Ogni violazione delle norme contenute nel presente regolamento, quando non sia specificatamente sanzionata da norme di legge o di regolamento, è punita nei modi previsti dall'art. 7-bis del d.lgs. 18/08/2000 n. 267. Saranno sanzionati in particolare:

- a) abbandono di rifiuti cimiteriali speciali - oltre alla sanzione e obbligo di rimozione, alla ditta responsabile sarà preclusa la possibilità di effettuare qualsiasi intervento, all'interno del cimitero, per un periodo di almeno 2 anni;
- b) abbandono di materiali di scavo - oltre alla sanzione e obbligo di rimozione, alla ditta responsabile sarà preclusa la possibilità di effettuare qualsiasi intervento, all'interno del cimitero, per un periodo di almeno 2 anni; divieti previsti dall'art. 46 e 47 esecuzione di lavori di manutenzione e restauro o realizzazione di nuove opere senza l'autorizzazione del competente ufficio tecnico;
- c) esecuzione di lavori al di fuori dei tempi e modi risultanti dall'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico mancato rispetto degli orari di ingresso al cimitero;
- d) mancata manutenzione di cui all'art. 72.

#### **Art. 95 – Norma finale e di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. Ord. Alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158) ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004.

#### **Art. 96 - Decorrenza**

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'albo pretorio.